

# MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 4.3 – RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'Investimento 4.3 avvia una serie di interventi per rendere resiliente l'agrosistema irriguo al fine di garantire una migliore gestione delle risorse idriche.

Il Piano prevede, in primo luogo, investimenti infrastrutturali sulle reti e sui sistemi irrigui per assicurare una costante disponibilità d'acqua, rendendo, appunto, più resiliente l'agroecosistema ai cambiamenti climatici. Inoltre, la Misura stabilisce dei finanziamenti per migliorare l'efficienza del sistema irriguo attraverso l'installazione di contatori e sistemi di controllo a distanza per la misurazione e il monitoraggio degli usi, sia sulle reti collettive che per gli usi privati.

L'obiettivo è di avere il 12 per cento delle aree agricole con sistemi irrigui più efficienti.

Le risorse ammontano a 880 milioni di euro, di cui 360 milioni afferiscono a progetti già in corso con fondi nazionali.

Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), ha approvato con decreto ministeriale 0299915<sup>1</sup> del 30 giugno 2021 i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti del database nazionale degli investimenti per l'irrigazione e l'ambiente (DANIA).

I progetti possono essere presentati dai Consorzi di bonifica e dagli Enti irrigui.

Il 30 settembre 2021 il Mipaaf ha pubblicato il decreto ministeriale 0490962 di approvazione dei progetti ammissibili e non ammissibili al finanziamento sui fondi afferenti al PNRR, per la Missione 2, Componente 4, Investimento 4.3.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del decreto, sono stati pubblicati i seguenti allegati:

- **Allegato 1:** Elenco dei progetti esecutivi ammissibili al finanziamento;
- **Allegato 2:** Elenco dei progetti esecutivi ammissibili al finanziamento solo se risultino risorse disponibili;
- **Allegato 3:** Elenco dei progetti non ammissibili.

Quindi, è stata predisposta una griglia con i ventitré criteri di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 0299915 del 2021, con l'obbligo del rispetto degli stessi da parte dei progetti presentati, in base a ciò ammissibili e non ammissibili.

Il Mipaaf ha portato avanti la misura pubblicando successivamente il decreto ministeriale 0598832<sup>2</sup> del 16 novembre 2021, con le modalità per la verifica dei progetti candidati al

<sup>1</sup> Decreto ministeriale 0299915 del 30 giugno 2021

<sup>2</sup> Decreto ministeriale 0598832 del 16 novembre 2021

finanziamento. Nello specifico, come precisa l'articolo 1, l'allegato 1 con le *checklist* di controllo dei progetti è parte integrante.

L'articolo 2, invece, riporta la documentazione (dichiarazione progettuale, cronoprogramma, autorizzazioni e pareri conseguiti) che deve essere inviata dagli Enti attuatori proponenti i progetti ammissibili, in base all'allegato 1 del decreto ministeriale 0490962 del 30 settembre 2021, e i termini perentori entro i quali inviarla, pena la perdita della possibilità di accedere al finanziamento.

Sui progetti verrà effettuata una valutazione del rispetto al principio del *Non arrecare danno significativo all'ambiente* (dall'acronimo inglese DNSH per *Do not significant harm*), nel rispetto dell'articolo 17 del [Regolamento UE 852 del 2020](#).

<b>Riferimenti normativi</b>	Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 0299915 del 30 giugno 2021 Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 0490962 del 30 settembre 2021, allegati 1, 2 e 3 Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 0598832 del 26 novembre 2021 Regolamento UE 852 del 2020, articolo 17
<b>Tag</b>	PNRR; Missione 2; Componente 4; transizione ecologica; tutela territorio; investimenti infrastrutturali; sistema irriguo; risorsa idrica; cambiamenti climatici; consorzi di bonifica; politiche agricole; DANIA; banca dati; criteri ammissibilità; checklist; danno significativo; DNSH
<b>Glossario</b>	PNRR; Missione; Componente; DNSH